



# Senato della Repubblica

## XVII Legislatura

### Fascicolo Iter

### **DDL S. 2904**

Disposizioni per la prevenzione del rischio sismico, per la ricostruzione post terremoto e la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare, nonché per l'adozione di un Piano antisismico nazionale

# Indice

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. DDL S. 2904 - XVII Leg. .... | 1 |
| 1.1. Dati generali ....         | 2 |
| 1.2. Testi ....                 | 3 |
| 1.2.1. Testo DDL 2904 ....      | 4 |

## **1. DDL S. 2904 - XVII Leg.**

## 1.1. Dati generali

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2904  
**XVII Legislatura**

---

Disposizioni per la prevenzione del rischio sismico, per la ricostruzione post terremoto e la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare, nonché per l'adozione di un Piano antisismico nazionale

---

Iter  
**19 settembre 2017:** da assegnare  
**Successione delle letture parlamentari**  
**S.2904** da assegnare

---

Iniziativa Parlamentare  
[Gaetano Quagliariello](#) ( [EL \(Id-PL, PLI\)](#) )

**Cofirmatari**

[Andrea Augello](#) ( [EL \(Id-PL, PLI\)](#) ), [Luigi Compagna](#) ( [EL \(Id-PL, PLI\)](#) ), [Serenella Fucksia](#) ( [EL \(Id-PL, PLI\)](#) ), [Carlo Giovanardi](#) ( [EL \(Id-PL, PLI\)](#) )

Natura  
ordinaria

**Presentazione**

Presentato in data **19 settembre 2017**; annunciato nella seduta pom. n. 880 del 20 settembre 2017.

**Classificazione TESEO**

SORVEGLIANZA SISMICA E IDROGEOLOGICA , COSTRUZIONI ANTI SISMICHE ,  
RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI ABITATI E DI IMMOBILI

**Classificazione provvisoria**

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 2904

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 2904**

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **QUAGLIARIELLO** , **AUGELLO** , **COMPAGNA** , **FUCKSIA** e **GIOVANARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2017

Disposizioni per la prevenzione del rischio sismico, per la ricostruzione *post* terremoto e la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare, nonché per l'adozione di un Piano antisismico nazionale

Onorevoli Senatori. -- Il nostro Paese è storicamente esposto a calamità naturali con elevata capacità distruttiva, ma nell'ultimo decennio all'intensità dei fenomeni si è accompagnata anche una maggiore frequenza episodica. Solo per una breve ricostruzione cronologica, certamente non esaustiva, possiamo ricordare il terremoto nell'Irpinia (1980) che causò circa 3.000 decessi e 10.000 feriti e 77.000 costruzioni crollate; il terremoto umbro-marchigiano (1977) che determinò il decesso di 11 persone e gravi danni a monumenti e opere d'arte; le scosse di San Giuliano di Puglia (2002) che causarono il crollo di una scuola, con 28 morti di cui 27 bambini; il terremoto dell'Aquila nel 2009 che causò la morte di 308 persone e 1.600 feriti; il sisma dell'Emilia (2012) che tolse la vita a 27 persone e colpì duramente il vivace tessuto economico della Pianura padana e infine il recente terremoto che ha raso al suolo il Centro Italia e portato con sé 283 vittime e 2.500 persone rimaste senza casa, oltre a danni economici ancora difficilmente quantificabili.

Solo per citare alcuni dati significativi, lo scorso gennaio l'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) -- ovvero l'ente che per incarico del Governo si è occupato negli ultimi anni proprio di monitoraggio in materia di resilienza degli edifici e di ricerca e sviluppo di soluzioni antisismiche innovative -- nel suo Speciale «100 anni di Ingegneria sismica» ha stimato che oltre il 70 per cento dell'edificato attualmente presente nel nostro Paese non è in grado di resistere ai terremoti che potrebbero colpirlo e che in questa percentuale sono compresi scuole, ospedali e molti altri edifici strategici.

Per questo occorre prendere coscienza che l'Italia sia affetta da una grave anemia di cultura della prevenzione sismica -- che affligge tanto i soggetti pubblici, quanto i privati cittadini -- e che la domanda sociale di sicurezza sia spesso trainata dal forte coinvolgimento emotivo che le perdite umane e materiali causate dai terremoti generano, ma che questa apprensione sia destinata a manifestarsi a fasi alterne.

La via maestra -- e l'unica efficace -- per mitigare il rischio sismico è quella della prevenzione basata su due strumenti: la classificazione sismica e la normativa antisismica. La classificazione sismica consiste nella definizione di zone a diversa pericolosità per le quali sono stabilite norme a diverso grado di vincolo in materia di costruzioni, attività edilizie ed urbanistiche; la normativa antisismica detta invece i criteri per costruire strutture che riducano al minimo la tendenza a subire danni in seguito ad uno o più eventi tellurici. Sebbene dal secolo scorso sia noto che il nostro Paese sia costituito da territorio fortemente sismico, l'introduzione di classificazione e norme antisismiche è avvenuta troppo lentamente ed è stata spesso incapace di applicare nel concreto le innovazioni

scientifiche disponibili. Nonostante la significativa produzione legislativa in materia negli ultimi quindici anni, gli esperti ritengono che sia fondato ritenere che la codificazione antisismica italiana si attesti al livello di un sistema normativo emergenziale, relativamente efficace nell'immediato verificarsi dell'evento ma alquanto lacunoso nella fase *pre* e *post* emergenza.

Secondo il Consiglio nazionale degli ingegneri sarebbero 15 milioni le case realizzate in completa assenza di misure antisismiche e i fatti del recente terremoto che ha colpito il Centro Italia hanno mostrato che, anche quando formalmente esse sono state applicate, questo non è avvenuto in modo corretto. La scuola di Amatrice, per esempio, aveva visto terminare nel 2012 lunghi e onerosi (700.000 euro) interventi di adeguamento sismico della struttura, ma è totalmente crollata a causa delle scosse di agosto 2016.

Tutto ciò, al netto del dolo e dell'incapacità umana, è anche in gran parte dovuto all'incoerenza della normativa vigente. Ad oggi non esiste infatti -- per gran parte degli edifici a partire da quelli privati -- alcun obbligo normativo che imponga la conformità di queste costruzioni agli *standard* di sicurezza minimi. La normativa, in cui si scorge una certa impronta lassista, definisce varie categorie di intervento: dall'adeguamento sismico (con cui si applicano i livelli di sicurezza previsti dalla legge), al miglioramento sismico (con cui si tende ad elevare la sicurezza di uno stabile senza però raggiungere gli *standard* minimi previsti per legge), ai cosiddetti interventi locali (interventi isolati e parziali che influiscono molto debolmente sulla sicurezza statica). Non solo: nonostante infatti il legislatore abbia previsto l'obbligo della schedatura della vulnerabilità degli edifici, l'obbligatorietà riguarda i soli immobili strategici (caserme, ospedali, tribunali) mentre per gli immobili privati tutto è lasciato alla discrezione e al buonsenso del proprietario. Inoltre, anche ammesso che la schedatura della vulnerabilità venga effettuata, gli interventi che si renderebbero necessari per garantire la sicurezza in caso di terremoto non sono obbligatori, nemmeno per gli edifici strategici.

Appare chiaro, quindi, quanto sia urgente innalzare gli *standard* di sicurezza, adeguandoli alle nuove e sempre più innovative conoscenze che arrivano dalla ricerca scientifica nel settore dell'ingegneria sismica, e rendere questi nuovi limiti obbligatori per tutti gli edifici -- affiancandoli ovviamente a concrete agevolazioni fiscali a beneficio dei privati -- in modo da avviare un processo di medio termine di monitoraggio, controllo, intervento che riqualifichi e metta in sicurezza tutto il patrimonio immobiliare nazionale.

Dal 1968 (tragedia del Belice) ad oggi, le risorse messe in campo dal nostro Stato, per i danni derivanti dai terremoti, ammontano a oltre 150 miliardi di euro. Da studi recenti è possibile stimare che lo Stato spenda in media 3 miliardi di euro per opere di ricostruzione *post* sisma. Cifre che sono risultate di frequente insufficienti a fronteggiare un primo stadio *post*-emergenziale, ma che risulterebbero di tutto rispetto se destinate a un piano strutturale e capillare di prevenzione e messa in sicurezza degli immobili. La strategia dell'investimento preventivo avrebbe, inoltre, quale conseguenza non trascurabile, quella di ridurre considerevolmente gli esborsi attuali e futuri in caso di calamità naturali il cui ammontare è naturalmente proporzionale alla carenza di sicurezza statica degli immobili e delle infrastrutture. Da qui la necessità, ormai improcrastinabile, di attuare una revisione totale dei sistemi di misurazione del rischio sismico, di inserire l'obbligatorietà, affiancata ad efficaci incentivi fiscali per i privati, della messa in sicurezza di tutto il patrimonio immobiliare italiano (pubblico o privato che sia non rileva ai nostri fini) e di affiancare l'eventuale intervento statale -- che i margini di bilancio rendono sempre più incerto e meno tempestivo -- a forme di tutela e risarcimento private.

Nonostante i terremoti non siano prevedibili dal punto di vista dell'esatta localizzazione e collocazione nel tempo dei fenomeni, è però possibile -- anzi necessario -- attuare strategie di prevenzione e contenimento dei danni.

Tali piani di azione non possono non fondarsi sulla conoscenza tecnico-scientifica dei territori (dal punto di vista della conformazione geologica dei terreni), ponendo fine alle intollerabili lungaggini e inefficienze riguardo la realizzazione della cartografia geologica (CARG) e ponendo nuove basi teoriche alla definizione di una nuova microzonazione sismica, che non si basi sul solo criterio di misurazione della probabilità (basata su eventi precedenti), ma che contempli anche il dato

deterministico.

Attualmente la valutazione della pericolosità sismica di riferimento sul territorio italiano si basa appunto su un approccio probabilistico (PSHA, *probabilistic seismic hazard analysis*), che consiste nella stima della probabilità che si verifichi un livello di scuotimento sismico maggiore di un assegnato valore, entro un dato periodo di tempo. Il livello di scuotimento può essere espresso mediante un parametro caratteristico: in genere la classificazione sismica e le norme tecniche per le costruzioni fanno riferimento all'accelerazione orizzontale massima su suolo rigido (PGA, *peak ground acceleration*) che, essendo un parametro sintetico, è utile ai fini della classificazione del territorio, ma non è rappresentativo dell'energia rilasciata né degli effetti sulle costruzioni.

L'approccio probabilistico, introdotto alla fine degli anni '60, risulta particolarmente utile per la capacità di incorporare le incertezze relative ai dati di *input* e di formulare il risultato in modo tale da permetterne la sovrapposizione ad altri tipi di pericolosità ambientale. Utilizza i dati sismologici disponibili per delimitare e caratterizzare le sorgenti sismogenetiche in termini di massima *magnitudo* e di ricorrenza (numero atteso di eventi in un anno per ciascun intervallo di *magnitudo*) e definire un modello di attenuazione dell'energia sismica. Ciò permette di attribuire al sito di interesse una «storia sismica», che tiene conto dei contributi di tutte le sorgenti individuate. Assumendo un modello statistico delle «comparse sismiche» è quindi possibile ottenere stime del valore del parametro di riferimento che ha una assegnata probabilità di essere superato al sito in un dato intervallo di tempo e si possono ricavare le mappe di pericolosità, come quelle di riferimento per l'attuale normativa (zone sismiche 1, 2, 3, 4). Al riguardo è bene considerare che i risultati dell'analisi probabilistica sono sempre calcolati su «suolo rigido», ossia non tengono conto di come il moto sismico in superficie possa essere modificato, in termini di ampiezza, durata e contenuto in frequenza, rispetto a quello in profondità o su roccia, a causa delle condizioni geologiche e geomorfologiche locali. Nella progettazione di nuove costruzioni ordinarie, quali gli edifici per civili abitazioni, oggi si fa riferimento al livello di scuotimento che ha nella zona una probabilità del 10 per cento di essere superato in 50 anni, che equivale a un tempo di ritorno di 475 anni.

Un tale parametro può non essere sufficientemente cautelativo, proprio come gli effetti degli ultimi eventi tellurici che hanno colpito l'Italia dimostrano. Ad esempio, riguardo l'evento sismico dell'Emilia del 20 maggio 2012 le mappe di pericolosità attribuivano una probabilità inferiore al 5 per cento in 50 anni, ossia un tempo di ritorno di oltre 1000 anni. L'evento, quindi, non era ritenuto impossibile, ma semplicemente poco probabile o, meglio, poco frequente. Ad aggravare i danni, in questo caso, ha contribuito il fatto che i territori della Pianura padana emiliana siano stati inseriti tra le zone sismiche soltanto dal 2003, e pertanto tutte le costruzioni realizzate prima di allora -- e quindi gran parte delle strutture esistenti -- sono state progettate senza tener conto delle azioni sismiche. Anche per questo motivo numerosi edifici industriali hanno subito danni importanti o sono addirittura crollati: in alcuni casi le strutture erano labili per azioni orizzontali o i nodi tra i pilastri e le travi non erano in grado di trasmettere nemmeno minime azioni sismiche.

Val la pena ricordare che la classificazione del territorio nazionale è iniziata a seguito del disastroso evento di Messina e Reggio Calabria del 1908 e ha sempre seguito -- e mai anticipato -- la realtà. Basti ricordare che, al momento del sisma del 2002, il territorio comunale di San Giuliano di Puglia (Molise) era un'isola non classificata sismica in un mare di comuni già da tempo inseriti tra le zone sismiche. La classificazione attuale supera questi limiti: l'intero territorio nazionale è stato classificato attribuendo valori di pericolosità, ma specie in aree ad elevata densità di popolazione e per le strutture di attività produttive di interesse nazionale andrebbe adottato un grado di sicurezza maggiore riferendosi, ad esempio, ad una probabilità di superamento del 2 per cento in 50 anni, ossia ad un tempo di ritorno di 2475 anni, che rappresenta il massimo attualmente contemplato dalle norme tecniche, compatibilmente con le nostre conoscenze sulla storia sismica.

In definitiva l'approccio probabilistico fornisce una descrizione della pericolosità che consente una scelta del grado di sicurezza o, inversamente, del rischio che si vuole accettare, che può essere ridotto significativamente, ma non annullato.

Un'alternativa a quello probabilistico è l'approccio deterministico (DSHA, *deterministic seismic hazard analysis*), che fa riferimento all'evento massimo credibile, in grado di produrre quello che è ragionevolmente ritenuto il maggior livello di scuotimento al sito. Il metodo tiene conto sia della sismicità storica, ossia degli eventi osservati, sia delle caratteristiche delle sorgenti che possono interessare il sito, e determina il terremoto di progetto in termini di *magnitudo*, meccanismo focale e distanza. La DSHA non tiene conto del tasso di ricorrenza dei terremoti, ma considera gli scenari in grado di generare il livello di scuotimento ritenuto verosimilmente maggiore al sito.

I due approcci, probabilistico e deterministico, non sono necessariamente alternativi, anzi possono essere affiancati confrontandone i risultati -- come si fa normalmente per le piattaforme petrolifere *offshore* in aree ad alta sismicità -- proprio come prevede il presente disegno di legge.

A partire dal 2012 il Governo ha agito nel verso di stabilire che le casse pubbliche in caso di terremoto, alluvione o altra catastrofe naturale non si sobbarchino più del risarcimento dei danni subiti dai cittadini, per esempio per la ricostruzione delle abitazioni, tranne che nel caso di dichiarazione di «stato di emergenza» ed esclusivamente per i primi sessanta giorni. L'Italia è uno dei pochi Paesi industrializzati dove il costo dei disastri naturali vorrebbe essere messo ancora interamente in conto allo Stato. Ma, come già considerato in questa sede, lo sforzo economico conseguente a tali tragedie risulta fuori dalla portata economica dei governi, in un'epoca economica in cui tutti gli sforzi sono volti al tentativo di rialzarsi da una crisi mondiale che dura ormai da un decennio, che ha comportato pesanti conseguenze in termini di lavoro e di *welfare* e un impoverimento del tessuto produttivo.

Da qui la necessità di prevedere vie alternative affinché i cittadini possano contare su un solerte supporto economico a beneficio delle loro abitazione e delle attività economico-produttive, senza che ciò gravi in modo invalidante per la solvibilità dei conti pubblici. La proposta di prevedere una polizza assicurativa obbligatoria contro danni da calamità naturali non è nuova, ma ogni volta che nel corso degli ultimi anni è stata dibattuta si è arenata a causa della ipotetica impopolarità che una misura di questo tipo potrebbe causare all'Esecutivo in carica. La motivazione principale è che essa sarebbe percepita dai cittadini come una ulteriore imposizione fiscale ai danni dei cittadini, per di più sulla casa. A questa osservazione critica occorre prontamente ribattere ricordando che qualora -- come avviene oggi -- si ipotizzi la sola e unica competenza dello Stato nel far fronte alle spese *post* sisma si andrebbe in ogni caso ad intaccare la riserva di risorse pubbliche. Non solo, ma è facilmente ipotizzabile -- come avvenuto spesso nella storia sismica italiana -- che lo Stato non sia in grado di trovare (a bilancio invariato) le risorse sufficienti per un intervento, decidendo di affidarsi ad un prelievo fiscale *ad hoc* per affrontare la fase *post*-emergenziale (l'esempio più noto sono le accise sulla benzina). In questo modo, non solo i cittadini saranno vittime di ulteriori balzelli fiscali, ma lo saranno nel modo più iniquo possibile, ovvero pagheranno tutti nella stessa misura indipendentemente dalla loro vulnerabilità di fronte alla calamità naturale che si è verificata. In caso di assicurazione sugli immobili, invece, il premio (controllato entro massimali pre-definiti) si baserebbe sulla richiesta dell'immobile, del terreno in cui è costruito, nonché della pericolosità sismica percepita per la zona circostante. Non solo, questo meccanismo fungerebbe da volano per la messa in sicurezza di tutti gli edifici (immobili non a norma non potrebbero essere assicurati, né venduti o locati) e incentiverebbe -- qualora considerato un requisito obbligatorio per la stipula -- la diffusione del «Certificato di idoneità statica» (CIS). Quest'ultimo potrebbe rappresentare un elemento fondamentale del Piano antisismico nazionale (previsto dal presente disegno di legge), in quanto proprio la compilazione di dettaglio e la pubblicità del certificato rappresenterebbe il risultato del necessario censimento del patrimonio immobiliare italiano, nonché del monitoraggio sismico e territoriale.

Questo ci porta a ragionare sull'obbligatorietà di una assicurazione per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali per gli edifici privati. La creazione di una «assicurazione casa» porterebbe certamente a dei vantaggi.

Gli interventi obbligatori di messa in sicurezza degli edifici dovrebbero essere affiancati da sconti fiscali tangibili e sicuri nel tempo, per fare in modo che l'investimento dei cittadini non risulti vanificato dal cambiamento delle regole in corsa. Con il presente disegno di legge, ad esempio, si

propone di ampliare il cosiddetto «sisma *bonus*» innalzando la cifra massima di spesa per cui la detrazione sia possibile a 150.000 euro e la percentuale della stessa al 100 per cento. Il tutto sarebbe accompagnato da una razionalizzazione dell'abusato sistema dei *bonus* fiscali. In particolare si prevede l'eliminazione dei *bonus* per l'acquisto dei mobili -- il cui effetto moltiplicatore sul settore pare ormai sufficiente -- per adibire la cifra residuale proprio alla detassazione degli investimenti anti-sismici.

Occorre, infine, prendere consapevolezza che le politiche di difesa dai terremoti (o da altre calamità naturali) non possono prescindere -- pena l'inefficacia -- dall'informazione dei cittadini. In capo alle autorità statali, quindi, va posto anche il compito e la responsabilità di informare adeguatamente i cittadini -- siano essi bambini, adulti, lavoratori -- sui rischi dei fenomeni calamitosi, un sisma *in primis*, mettendo in campo attività che stimolino la cultura della prevenzione e la gestione del rischio. Una sorta di programma di *training*, con frequenza e livello di approfondimento molto più elevati degli attuali, da attuare nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nei condomini e in tutti i luoghi in cui potenzialmente la fase di evacuazione in caso di sisma possa rappresentare essa stessa una fonte di pericolo.

È necessario insegnare ai cittadini a convivere con il rischio. Lo hanno ben capito in Giappone, dove la popolazione apprende come comportarsi in caso di terremoto fin dai primi anni di scuola. Ciò contribuisce a formare cittadini consapevoli, che pretendono la sicurezza delle proprie abitazioni, e progettisti e costruttori che sanno come garantirla.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### *(Piano antisismico nazionale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione del Piano antisismico nazionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) aggiornamento della classificazione sismica e della microzonazione sismica del territorio nazionale mediante applicazione dei criteri di cui all'articolo 2;
- b) censimento e individuazione delle opere necessarie all'adeguamento antisismico del patrimonio immobiliare pubblico e privato, nonché degli edifici di interesse strategico elencati nel Piano antisismico nazionale stesso e delle infrastrutture essenziali alla protezione civile nel corso di eventi sismici;
- c) valutazione della resistenza sismica del patrimonio residenziale pubblico e privato;
- d) valutazione della resistenza sismica degli impianti industriali a rischio di incidente rilevante (RIR);
- e) nuovo aggiornamento delle norme tecniche obbligatorie per le nuove costruzioni civili e per l'adeguamento delle costruzioni, nonché per l'aggiornamento delle norme tecniche obbligatorie per la progettazione degli impianti industriali RIR di nuova costruzione e per l'adeguamento antisismico di quelli esistenti;
- f) definizione di norme tecniche obbligatorie e di indirizzo generale per incrementare la qualità e la resistenza al sisma del patrimonio residenziale, produttivo e infrastrutturale, prevedendo periodiche revisioni del patrimonio atte alla verifica della resistenza sismica e alla individuazione dei necessari interventi di adeguamento;
- g) introduzione di misure di compensazione per la sospensione dell'attività industriale per il periodo necessario all'adeguamento del patrimonio produttivo e di una moratoria per gli oneri fiscali e creditizi in scadenza nel periodo di adeguamento antisismico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

### Art. 2.

#### *(Revisione normativa in materia di microzonazione sismica)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il termine di cui all'articolo 1 comma 1, si provvede alla revisione della microzonazione sismica, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008, in base all'applicazione congiunta di criteri di misurazione del rischio:

a) basati su un'analisi di tipo probabilistico (PSHA, *probabilistic seismic hazard analysis*), pari ad un livello di scuotimento con una probabilità del 2 per cento di essere superato in 50 anni, che equivale a un tempo di ritorno di 2475 anni;

b) basati su un'analisi di tipo deterministico (DSHA, *deterministic seismic hazard analysis*), pari al maggior livello di scuotimento ragionevolmente possibile.

2. La nuova classificazione sismica, adottata sulla base dei valori rilevati dalle analisi di cui al comma 1, opera al fine di suddividere il territorio nazionale in unità amministrative sismiche (UAS) con caratteristiche omogenee delle accelerazioni del suolo.

Art. 3.

*(Conferenza nazionale della sismica)*

1. Ai fini della predisposizione del Piano antisismico nazionale il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca una Conferenza nazionale della sismica, composta da trenta esperti in materia.

Art. 4.

*(Pareri parlamentari)*

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono vincolanti e sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione.

Art. 5.

*(Assicurazione obbligatoria degli immobili contro i rischi da calamità naturali)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli immobili pubblici e privati devono essere in possesso dell'assicurazione contro i rischi derivanti da qualsiasi genere di calamità naturali, compresi gli eventi sismici e i dissesti idrogeologici.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, è adottato lo schema-tipo del contratto di assicurazione di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabiliti altresì le modalità di acquisizione della certificazione del grado di sicurezza dell'immobile ed i requisiti professionali necessari per l'espletamento delle attività di accertamento e certificazione.

4. La stipula dell'assicurazione di cui al comma 1 è requisito obbligatorio al fine della validità dei contratti di compravendita o di locazione degli immobili di cui al medesimo comma.

Art. 6.

*(Potenziamento delle agevolazioni fiscali per interventi di messa in sicurezza antisismica)*

1. L'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. -- *(Proroga e razionalizzazione delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e di messa in sicurezza antisismica degli immobili)* - 1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017.

2. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità, di cui alla nuova classificazione sismica, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 150.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 recante la nuova classificazione sismica, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

5. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, ovvero A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1».

Art. 7.

*(Certificato di idoneità statica)*

1. Al fine di semplificare le operazioni di censimento degli immobili e del loro stato di sicurezza, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di introduzione e obbligatorietà della redazione del «certificato di idoneità statica» (CIS).

2. Il certificato deve essere redatto, dai soggetti autorizzati con i medesimi decreti legislativi di cui al comma 1, in forma cartacea e digitale, per edifici pubblici e privati, di nuova costruzione ovvero preesistenti.

3. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi concernenti in particolare la normativa di dettaglio per la redazione del CIS:

- a) specificare le informazioni relative all'anno di costruzione, al titolo abilitativo e ai provvedimenti autorizzativi;
- b) indicare la destinazione d'uso delle unità immobiliari;
- c) contenere indicazioni urbanistiche e sui vincoli presenti;
- d) indicare gli estremi di validità della polizza assicurativa contro i rischi da calamità naturali;

- e) esplicitare la tipologia della struttura portante dell'edificio;
- f) indicare la tipologia degli orizzontamenti: solai, volte, di copertura ed interpiano, e altri;
- g) riportare le caratteristiche del sistema impiantistico;
- h) segnalare la categoria del terreno con l'annessa classe di pericolo;
- i) elencare interventi di modifica strutturale eventualmente eseguiti, loro titoli autorizzativi ed estremi del collaudo statico;
- l) indicare gli estremi del certificato di abitabilità e/o d'uso;
- m) allegare il referto tecnico di verifica della condizione statica, aggiornata in relazione allo stato di invecchiamento e di degrado, e le possibili anomalie;
- n) garantire l'individuazione delle eventuali fonti di pericolosità idraulica o idrogeologica, da porre in relazione spaziale con il fabbricato.

Art. 8.

*(Disposizioni in materia di  
educazione sismica)*

1. Al fine di rafforzare l'efficacia delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e all'interno degli edifici scolastici, nonché di potenziare la cultura della prevenzione verso situazioni di emergenze, con particolare riferimento ai fenomeni sismici, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, anche mediante modifica delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) potenziare le attività di educazione sismica e promuovere la cultura della prevenzione antisismica all'interno delle scuole;
- b) sensibilizzare la popolazione sulle misure per fronteggiare i fenomeni sismici all'interno dei luoghi lavoro e dei complessi abitativi;
- c) prevedere un obbligo di maggiore frequenza delle attività di cui alle lettere a) e b);
- d) predisporre ulteriori progetti educativi, mediante le opportune intese tra il Dipartimento della protezione civile, le università, con specifico riferimento ai politecnici, nonché gli ordini e i collegi delle professioni tecniche competenti.

